



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI e VOLPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 2013

Abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 6-*bis*, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie, e nuove disposizioni in materia di finanziamento dei partiti e movimenti politici e di controlli sui loro bilanci

ONOREVOLI SENATORI. - Da molto tempo si dibatte nel Paese e nella società civile della questione del finanziamento della politica e con sempre più vivo interesse. È indubbio che esiste la necessità di intervenire sulla disciplina del finanziamento pubblico dei partiti, rispetto al quale, specie nell'ultimo periodo, numerose sono le contestazioni sollevate da parte dei cittadini. Non si può infatti disconoscere che il *referendum* abrogativo della legge allora vigente sul finanziamento pubblico ai partiti, nell'aprile del 1993, ha visto ben il 90,3 per cento dei voti espressi a favore della soppressione di questo sistema, nel clima di sfiducia seguito allo scandalo di «tangentopoli». E tuttavia, la netta decisione popolare del 1993 è stata disattesa dal Parlamento, che, anche dopo l'abrogazione degli articoli 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195, ha reintrodotto nel 1999 il meccanismo del finanziamento pubblico sotto il nome di «rimborsi elettorali».

A fronte della diffusa disaffezione per la politica che si registra nell'opinione pubblica, si rende perciò necessario un superamento dell'attuale disciplina del finanziamento della politica, attraverso scelte che segnino una decisa discontinuità.

Con la presente iniziativa legislativa intendiamo pertanto proporre l'abolizione in via definitiva dell'attuale finanziamento dell'attività dei partiti, anziché prevederne una diversa regolamentazione, come viene proposto nei vari disegni di legge presentati nell'ultimo periodo dai diversi gruppi parlamentari, che mirano essenzialmente a lasciare invariato l'attuale sistema dei rimborsi elettorali, o solamente a prevederne una riduzione.

Noi proponiamo una modalità di finanziamento di altra natura, che privilegi il soste-

gno e l'agevolazione delle attività politiche dei cittadini e della loro partecipazione alla vita pubblica, piuttosto che il finanziamento diretto delle strutture partitiche: con l'unica condizione della obbligatoria pubblicità, i partiti potranno e dovranno essere finanziati innanzitutto dai propri iscritti e sostenitori, da soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, in modo da rilanciare così il loro ruolo di «soggetti politici finanziati» da militanti e cittadini, per consentire e facilitare la massima partecipazione. In tale ottica si è ritenuto necessario prevedere un tetto alla contribuzione di privati ed in particolar modo di soggetti economici, diversi dai sostenitori ed iscritti, nella misura del 10 per cento sul totale delle entrate risultanti dai bilanci.

Proponiamo inoltre che all'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche nonché della presentazione del certificato unico dipendenti (modello CUD), ciascun contribuente, fermo quanto già dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, possa destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta medesima al finanziamento di movimenti e partiti politici, purché l'assegnazione di tali risorse avvenga esclusivamente secondo le scelte di destinazione diretta espresse dai contribuenti.

Il presente disegno di legge prevede, da ultimo, una novella al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, finalizzata a riparametrare in via analitica secondo precisi scaglioni le detrazioni per le erogazioni liberali in favore di partiti e di movimenti politici, nonché l'introduzione, sempre secondo determinati scaglioni, di deduzioni ai fini IRES per le persone giuridiche.

Auspichiamo pertanto che, dopo le molteplici dichiarazioni di intenti ed i proclami da più parti sbandierati si ponga mano real-

mente al superamento del finanziamento pubblico ai partiti, secondo le linee della presente proposta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Abrogazione della disciplina
sui rimborsi elettorali)*

1. Gli articoli 1, 2, 3, 6-*bis*, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 2.

(Destinazione del 5 per mille)

1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonché della presentazione del certificato unico dipendenti (CUD), ciascun contribuente, fermo quanto già dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, può destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) al finanziamento di movimenti e partiti politici.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce i criteri, i termini e le modalità per l'attuazione del comma 1 del presente articolo, assicurando la tempestività e l'economicità di gestione, la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, nonché l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 esclusivamente secondo le scelte di destinazione diretta, espresse dai contribuenti.

3. Possono accedere alle risorse di cui al comma 1 i movimenti e partiti politici i cui bilanci di esercizio siano certificati da una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale

per la società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 3.

(Erogazioni liberali)

1. Contribuzioni o erogazioni liberali ai partiti e movimenti politici, da parte degli iscritti o da persone fisiche non iscritte o da persone giuridiche, sono consentite solo se registrate in apposita sezione del bilancio annuale dei medesimi partiti e movimenti politici.

2. L'ammontare delle erogazioni liberali effettuate da non iscritti o da persone giuridiche non può superare il 10 per cento del totale delle entrate risultante dall'ultimo bilancio di esercizio.

Art. 4.

(Detrazioni per le erogazioni liberali in favore di partiti e di movimenti politici)

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2013, il comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, è sostituito dal seguente:

«1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo, pari al 75 per cento per importi fino a 1.000 euro, al 50 per cento per importi da 1.001 a 5.000 euro, al 25 per cento per importi da 5.001 a 20.000 euro e al 10 per cento per importi superiori a 20.000 euro, delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici

che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per importi fino a 100.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale».

Art. 5.

(Deduzione dall'IRES)

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2013, le persone giuridiche possono portare in diminuzione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) un importo, pari al 100 per cento per importi fino a 1.000 euro, al 50 per cento per importi da 1.001 a 5.000 euro, al 25 per cento per importi da 5.001 a 10.000 euro e al 10 per cento per importi superiori a 50.000 euro, delle erogazioni liberali effettuate ai sensi dell'articolo 3.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai partiti e movimenti politici a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

